

Pubblicato il 19/04/2019

N. 02100/2019 REG.PROV.CAU.

N. 02660/2019REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA  
Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 2660 del 2019, proposto dalla OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento, 11;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 1118/2019, resa tra le parti, concernente l'annullamento del provvedimento di sospensione della convenzione per il riconoscimento della tariffa incentivante.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2019 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Lo Pinto (su delega dell'avvocato Massimiliano Mangano) e Gianluigi Pellegrino.

Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione tipica della fase cautelare, che possono essere favorevolmente apprezzate le allegazioni prospettate dalla parte appellante in ordine alla natura non meramente confermativa dell'atto impugnato, tenuto conto delle modalità e degli esiti dell'interlocuzione avviata dal Gestore con le Amministrazioni competenti e, in particolare, delle ragioni esposte dal Comune di Agrigento nella nota del luglio 2018.

Ritenuto, inoltre, che, allo stato, possa essere prudentemente apprezzato il contenuto dell'atto impugnato, formalmente consistente nella sospensione della convenzione stipulata tra le parti, ma sostanzialmente afferente –così, almeno, allo stato, parrebbe- ad una privazione sine die degli effetti di un atto favorevole al privato, nella persistente incertezza della concretizzazione di una prospettiva di emanazione, da parte delle Autorità competenti, di un atto di ritiro del titolo legittimante l'intervento.

Considerato, infine, che, nelle more della definizione del giudizio di merito, potrebbe derivare un serio pregiudizio alla parte privata.

La complessità della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite della fase cautelare, per il doppio grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l'appello (Ricorso numero: 2660/2019) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese di lite della fase cautelare, per il doppio grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente FF

Luca Lamberti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Alessandro Verrico, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE  
Daniela Di Carlo Fabio Taormina

IL SEGRETARIO